

N. R.G. 1058/2023



Tribunale Ordinario di Novara

verbale della causa

tra

ANTONIO TUDISCO
ANTONIO RUSSO

RICORRENTI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONVENUTO

Oggi, 20/06/2024 alle ore 10:29, innanzi al giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro, sono presenti in collegamento da remoto, mediante l'applicazione *Microsoft Teams*: ANTONIO TUDISCO e ANTONIO RUSSO, non personalmente, assistiti dall'avv. ANGELERI LUCA;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona della funzionaria delegata dott.ssa POMPOSO GABRIELLA e della funzionaria dell'area ATA sig.ra SACCÀ STEFANIA.

Il giudice attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il *link* messo a disposizione senza eccepire anomalie nel collegamento;

invita i procuratori delle parti ad attestare le rispettive identità.

I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Preliminarmente si dà atto che alla presente causa è stata riunita quella iscritta al r.g. n. 1071/2023.

Il Giudice, osservato che i ricorrenti chiedono che il Tribunale disponga una modifica della graduatoria ATA 24 mesi (nota UST Novara prot. n. 3325/2023), invita le parti al contraddittorio sulla sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti inseriti in tale graduatoria, per il profilo di collaboratore scolastico (CS).

Le parti chiedono disporsi l'integrazione del contraddittorio.



Le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza, nel rispetto del principio del contraddittorio; attestano che lo svolgimento dell'udienza è avvenuto in modo regolare.

Il Giudice

dato atto, sentite le parti, dà lettura della seguente

ORDINANZA

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017 e 28766/2018).

Nel caso di specie, non può non considerarsi che, in caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento che ne conseguirebbe sarebbe idoneo a incidere, con efficacia di giudicato, sulle posizioni giuridiche dei terzi ammessi nella graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico. L'eventuale sentenza di accoglimento, pertanto, non potrebbe che essere eseguita con effetti nei confronti di tali soggetti, determinandosi, così, la situazione disciplinata dall'art. 102 c.p.c.

Pertanto, nel caso di specie, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un deterioramento nella propria posizione all'interno della graduatoria ATA 24 mesi per il profilo di collaboratore scolastico e segnatamente di tutti coloro che, ove i ricorrenti fossero inseriti nella suddetta graduatoria, otterrebbero un punteggio inferiore al loro e subirebbero, pertanto, un deterioramento della propria posizione.

Quanto alle modalità di notificazione:

- visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, ed in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web



istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;

- ritenuto che nel caso di specie, per la natura della controversia e l’elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione,

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi per la provincia di Novara 2023/2024 (nota UST Novara prot. n. 3325/2023) per il profilo di collaboratore scolastico (CS);

autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM, dal quale risulti l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, i nomi dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione delle graduatorie definitive), l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l’indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il testo integrale dei ricorsi, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

- ordina al MIM di pubblicare, senza oneri economici per i ricorrenti, sul proprio sito istituzionale nazionale, previa consegna da parte dei ricorrenti, anche a mezzo PEC, di una copia dei ricorsi introduttivi, del presente provvedimento e dell’individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l’individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il MIM resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;



- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Fissa nuova udienza di discussione il **17.10.2024 ore 11,10**. L'udienza si terrà sempre mediante collegamento da remoto, allo stesso link già presente nel decreto di fissazione della prima udienza e al quale i litisconsorti chiamati potranno accedere mediante istanza di visibilità del fascicolo telematico, da presentarsi alla Cancelleria lavoro dell'intestato Tribunale.

Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro

